



CITTA' DI CANICATTI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

UFFICIO TECNICO

III DIREZIONE - P.O. n. 4

SITUAZIONI DI PERICOLO - PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE N. 50 DEL 22 MAR, 2019

OGGETTO: Situazione di pericolo dovuta al crollo parziale di un fabbricato disabitato a piano terra, sito a Canicatti, Via Pico Della Mirandola, 21, in catasto F. 55, P.lla 162.

Proprietario: Lalomia Calogero, nato a Canicatti, (AG), il 18/02/1955 ed ivi residente in Via Mons. La Vecchia, 7.

IL SINDACO

PREMESSO che il giorno ventuno del mese di marzo duemiladiciannove, l' Arch. Salvatore Carlino nella qualità di Responsabile dell'Ufficio "Situazioni di Pericolo e Protezione Civile", a seguito chiamata da parte dell'Assessore Arch. R.M. Corbo, si è recato alle ore 22,00 circa in Via Pico Della Mirandola, 21, al fine di constatare il grado di gravità dovuto al crollo parziale di un fabbricato disabitato a piano terra, sito a Canicatti, Via Pico Della Mirandola, 21;

VISTO il Verbale di sopralluogo prot. n. 12361 del 22/03/019, dove si è notato l'avvenuto collasso di alcune parti di un vetusto fabbricato disabitato a piano terra, costruito in gesso e pietrame non squadrato, le cui cause di crollo potrebbero attribuirsi a diversi fattori, tra i quali, l'accentuarsi durante il giorno 21/03 C.A. dei fenomeni atmosferici e la mancanza di manutenzione straordinaria nell'immobile in parola;

CONSIDERATO che la parte rimanente del fabbricato di cui sopra presenta delle notevoli lesioni verticali, che potrebbero a breve pregiudicare la staticità delle rimanenti strutture portanti del fabbricato indicato in oggetto, con possibilità di ulteriori crolli;

ACCERTATO che il fabbricato, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica;

VISTE le Leggi ed i Regolamenti in vigore;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

VISTI gli atti d'Ufficio;

ORDINA

Alla ditta proprietaria dell'immobile in oggetto:

Lalomia Calogero, nato a Canicatti, (AG), il 18/02/1955 ed ivi residente in Via Mons. La Vecchia, 7, nella qualità di proprietario, la demolizione totale del fabbricato in oggetto, entro sette giorni lavorativi, dalla data di notifica della presente ordinanza, e successivo consolidamento e messa in sicurezza delle parti confinanti con detto fabbricato.

Facendo altresì presente che il mancato adempimento da parte del proprietario relativamente a quanto sopra specificato, comporterà l'esecuzione delle opere de quo a cura e spese del Comune con successiva rivalsa delle stesse a carico del proprietario avente titolo;

Il Comando di P.M. è incaricato di fare osservare la presente Ordinanza, con l'avvertenza che in mancanza di tale adempimento provvederà alla trasmissione dell'inottemperanza all'Avvocatura Comunale che avvierà le procedure secondo quanto disposto dall'art. 650 del C.P.P. e quanto previsto dall'art. 54 comma 4 del D. Lgvo 267/00 e dell'art. 6 D. L.gvo 125/08.

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

I lavori di che trattasi dovranno preliminarmente essere autorizzati dall'Ufficio preposto del Comune ed eseguiti da un'Impresa Edile abilitata, regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. ed in regola con i contributi previdenziali e assistenziali, (dure), sotto la direzione di un Tecnico esterno, Libero Professionista abilitato e qualificato che è tenuto a relazionare all'U.T.C. le varie fasi e le modalità

di attuazione dei lavori di cui sopra, presentando assieme al proprietario, un piano di demolizione da sottoporre all'Ufficio Situazioni di Pericolo e Protezione Civile, per l'accettazione.

DISPONE

All'Ufficio Avvocatura il diritto di rivalsa sulle eventuali spese che l'Ente sosterrà, a causa di inadempienza dei proprietari, mediante le diverse procedure previste dalla legge, quali il procedimento monitorio ordinario, quello previsto per la riscossione delle entrate patrimoniali ex R.D. 14 Aprile 1910 n.639, quello disciplinato dagli artt. 67 e 69 del DPR n. 43 del 1988 o in definitiva l'azione giudiziale esecutiva finalizzata al soddisfacimento coattivo del proprio credito mediante il pignoramento dell'edificio medesimo e la sua successiva vendita forzata ove si ritenesse necessario.

AVVERTE

Che contro la presente Ordinanza Sindacale è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notifica Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notifica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

La presente deve essere notificata alla ditta proprietaria e/o avente diritto:

Lalomia Calogero, nato a Canicatti, (AG), il 18/02/1955 ed ivi residente in Via Mons. La Vecchia, 7;

Da Trasmettere:

- ✓ Al Responsabile "*Situazioni di pericolo e Protezione Civile*"
Arch. Salvatore Carlino – Sede – protezione.civile@pec.comune.canicatti.ag.it;
- ✓ Al Segretario Generale – Sede – direzione.generale@pec.comune.canicatti.ag.it;
- ✓ Ufficio Avvocatura Comunale – Sede – avvocato.vaccaro@pec.comune.canicatti.ag.it;
- ✓ Al Corpo di Polizia Municipale – Sede – polizia.municipale@pec.comune.canicatti.ag.it;
- ✓ Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – com.agrigento@cert.vigilfuoco.it;
- ✓ Al Commissariato – POLIZIA DI STATO – Canicatti – comm.canicatti.ag@pecps.poliziadistato.it;
- ✓ Alla Compagnia CARABINIERI – Canicatti;
- ✓ PREFETTURA U.T.G. Agrigento – protocollo.prefag@pec.interno.it;

IL RESP. III DIR. - P.O. n. 4
(Ing. *Giocchino Meli*)



II SINDACO
(Avv. *Ettore di Ventura*)

